



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

**Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli”**

TIPO DI INTERVENTO “INVEST (73-74)”

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice

Definizioni	4
Premessa	6
1. Finalità e descrizione generale	6
2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A	6
3. Territorio di applicazione	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Beneficiari	7
6. Investimenti	7
6.1. Costi ammissibili	7
6.2. Costi non ammissibili	7
6.3. Modalità di aggiudicazione dei lavori	8
7. Condizioni di ammissibilità	8
7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	9
7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	9
7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche	10
7.2.2. Attestazione del possesso dei beni	11
7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento	12
7.3.1. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	12
7.3.2. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni	13
7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati	13
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	14
9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni	14
10. Criteri di selezione	15
11. Domanda di sostegno	19
11.1. Quando presentare la domanda di sostegno	19
11.2. Come presentare la domanda di sostegno	19
12. Soggetti coinvolti nei procedimenti	20
13. Istruttoria della domanda di sostegno	21
13.1. Ricevibilità della domanda	21
13.2. Graduatoria provvisoria	21
13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda	21
13.4. Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto	22
13.5. Perfezionamento delle domande	23
14. Realizzazione dell'intervento	23
14.1. Data di inizio	23
14.2. Termine di rendicontazione a saldo	24
14.3. Proroghe	24
15. Varianti agli investimenti concessi	24
15.1. Definizione di "varianti"	24
15.2. Presentazione delle domande di variante	25
15.3. Istruttoria delle domande di variante	25
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	26
16.1. Quando presentare la domanda di pagamento	26
16.2. Come presentare la domanda pagamento	26
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	27
17.1. Giustificativi di spesa	27
17.2. Giustificativi di pagamento	27
18. Istruttoria della domanda di pagamento	28
18.1. Fasi procedurali	29

18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	29
18.3. Erogazione dell'anticipo e fideiussioni	30
18.4. Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto	31
18.5. Erogazione del saldo	31
19. Disposizioni generali in materia di controlli	31
19.1. Visita in situ	32
19.2. Controlli in loco	32
19.3. Controlli revisione	32
19.4. Controlli ex-post	32
20. Decadenza ed esclusione dal contributo	33
20.1. Casi di esclusione	33
20.2. Casi di decadenza	33
21. Rinuncia ed errori palesi	33
22. Impegni del beneficiario	34
22.1. Impegni essenziali	34
22.2. Impegni accessori	34
23. Obblighi di informazione e pubblicità	35
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	35
25. Clausola compromissoria	36
26. Informativa sul trattamento dati personali	36
27. Disposizioni finali	36
Allegato I - Documentazione generale e specifica	36
Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	42
Allegato III - Ragionevolezza dei costi	43

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- **ARM e ARPM:** ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta pubblicata sul sito istituzionale).
- **AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- **BENEFICIARIO** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- **CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- **CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CONTI CORRENTI DEDICATI:** conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- **COSTO STANDARD:** "Valore (o set di valori) la cui applicazione nell'ambito dell'operazione finanziata garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per portare a termine secondo quanto definito il proprio progetto/operazione". Nel caso di unità di costo standard non vi è una "spesa pagata" nel senso usuale. La "spesa pagata" sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e certificate e non sui pagamenti fatti ai beneficiari. Anche se esse possono coincidere, la spesa da rendicontare è calcolata sulla base delle quantità certificate e non dei pagamenti versati dal beneficiario. L'ottenimento di aiuti sulla base di tale metodologia non esula il rispetto degli obblighi fiscali riguardanti le forniture e prestazione extra-impresa.
- **COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR):** E' il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.
- **DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento del

dirigente responsabile con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile ad accedere al finanziamento.

- **DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- **DOCUMENTAZIONE DI PERFEZIONAMENTO:** documentazione da inoltrarsi successivamente all'inoltro di una domanda di sostegno, entro il termine stabilito e vincolante all'ammissibilità dell'aiuto quale: attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi, ecc.;
- **ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- **FASCICOLO DI DOMANDA:** contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- **FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA:** fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- **INVESTIMENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA:** investimenti interessanti i beni strumentali per l'attività di trasformazione e commercializzazione situati all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta.
- **PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP):** E' il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.
- **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.
- **PROGETTO DI INVESTIMENTO:** elaborato, a firma di libero professionista iscritto ad albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- **SPESE PROPEDEUTICHE:** spese sostenute per le attività preparatorie effettuate nei 24 mesi precedenti all'inoltro della domanda (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).
- **TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI:** si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale. Ai sensi delle disposizioni del presente bando non sono ammessi ad aiuto investimenti per imprese che effettuano sola commercializzazione.
- **SIAN:** Sistema informativo Agricolo Nazionale.

Premessa

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione e AGEA, approvata con delibera n. 28 del 09 maggio 2024 ed in seguito firmata in data 18 giugno 2024 e valida per l'intera programmazione 23/27.

1. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione dell'intervento SRD13 - "investimenti", con la finalità di promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento per processi di trasformazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi generali:

- Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare (obiettivo specifico SO8);
- Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro di carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile. (obiettivo specifico SO4)

2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali **realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta**.

4. Dotazione finanziaria

Per l'intero periodo di programmazione del CSR 2023/2027, il contributo pubblico previsto per gli interventi di cui al presente Bando ammonta complessivamente a **2.000.000 euro**.

Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea per il 40,70%, tramite il FEASR, lo Stato Italiano per il 41,51% e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%, dotazione interamente assegnata al presente bando.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con successivi atti, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale, amministrativa e finanziaria.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento le imprese, singole o associate, (PMI, secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003) che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Investimenti

6.1. Costi ammissibili

Per le operazioni d'investimento sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto le seguenti voci di spesa:

- A. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- B. acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali, acquisto di programmi informatici, compresa la realizzazione di siti web aziendali;
- C. Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi;
- D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto;
- E. spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

6.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le spese sostenute antecedentemente all'inoltro della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla suddetta presentazione, in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023;
- b) le spese quietanzate dopo la scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
- c) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- d) rendicontazioni per investimenti realizzati totalmente o parzialmente in economia diretta da parte della famiglia e dei dipendenti dell'impresa;
- e) acquisto terreni non funzionali all'operazione finanziata e per importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili come disciplinato in successivo paragrafo;
- f) costi per interventi ricadenti al di fuori del territorio regionale della Valle d'Aosta;
- g) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) l'acquisto di beni usati;
- i) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme in vigore o nuove norme obbligatorie (fanno eccezione quelli effettuati entro 12 mesi dalla data entro la quale tali requisiti sono diventati obbligatori per l'impresa);
- j) l'I.V.A.;
- k) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- l) tasse, altre imposte e gli interessi passivi;
- m) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

- n) opere, forniture con spesa complessiva inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- o) il solo acquisto di terreni e/o fabbricati;
- p) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- q) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- r) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- s) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- t) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- u) le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- v) autoveicoli non funzionali al trasporto delle materie prime e dei prodotti per la trasformazione/commercializzazione (è ammissibile esclusivamente l'allestimento dell'impianto refrigerante);
- w) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto (specifica eccessiva) e/o non prevista dalle normative unionali, nazionali e regionali;
- x) Per quanto attiene la finalità h) "apertura di nuovi mercati", non sono ammissibili le spese correnti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, partecipazioni a convegni, a fiere, pernottamenti, biglietti treno/areo/nave, spese pubblicitarie, ecc.

6.3. Modalità di aggiudicazione dei lavori

A seguito dell'ammissibilità dell'operazione finanziata i lavori edili devono essere aggiudicati in riferimento alle seguenti disposizioni ai fini del finanziamento stabilito dal presente bando:

- a) Per i lavori edili preventivati mediante le modalità stabilite nell'allegato III con importo, al netto degli oneri fiscali, pari o inferiori a 250.000 € è consentito il ricorso all'affidamento diretto dei lavori del computo metrico del progetto allegato alla domanda di sostegno;
- b) Per i lavori edili preventivati mediante le modalità stabilite nell'allegato III con importo, al netto degli oneri fiscali, superiori a 250.000 € il beneficiario deve effettuare una procedura che preveda l'acquisizione di almeno tre offerte sul computo metrico del progetto allegato alla domanda di sostegno. Offerte da ottenere sulla PEC dell'impresa o del libero professionista incaricato. La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni e la segretezza delle stesse. Nel caso di cooperative, consorzi e società in sede di domanda di pagamento dovranno essere prodotti idonei verbali firmati dal legale rappresentante/presidente riportanti gli esiti in dettaglio della procedura effettuata. Il criterio di affidamento è di norma quello del prezzo più basso a seguito di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Affidamenti diversi devono essere debitamente motivati e saranno valutati in sede di commissione tecnica di cui al punto 12.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'impresa e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Le imprese che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) non effettuare la sola commercializzazione;
- b) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- c) essere titolari di partita I.V.A.;
- d) essere iscritti presso il Registro delle imprese della camera di commercio;
- e) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- f) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- g) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- h) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- i) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- j) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- k) non essere imprese in difficoltà, laddove previsto della normativa unionale applicabile, nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi);
- l) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I. Gli interventi per il quale è richiesto il sostegno devono:

- a) perseguire almeno una finalità specifica. Si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda **nel progetto di investimento** in riferimento a quanto stabilito nel successivo punto 7.2.1;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime per una quota maggiore del 50%, acquistate/conferite da soggetti terzi. Prevalenza basata in termini quantitativi in caso di imprese operanti con un solo comparto e in termini di valore per le altre;

- d) la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una quota maggiore del 50%, dai produttori agricoli singoli o associati operanti all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta o nazionale. Prevalenza basata in termini quantitativi in caso di imprese operanti con un solo comparto e in termini di valore per le altre;
- e) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a **80.000 euro**;
- f) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- g) non essere materialmente completato o pienamente realizzato prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione;
- h) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- i) attestare il possesso e titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione (punto 7.2.2);
- j) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'impresa (vedi allegato II);
- k) rispettare i dettagli tecnici stabiliti laddove l'ammissibilità è disciplinata mediante l'applicazione di costi semplificati (spese generali);
- l) aver ottenuto, laddove necessario, i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno a inoltrarli in sede di domanda di pagamento;
- m) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente);

7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un **Progetto di investimento**, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione dell'ammissibilità dell'operazione in quanto persegue almeno una finalità specifica riportata nella tabella sottostante:

Finalità specifiche
a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere. (Ad Es. Operazioni di investimento che siano in grado di fornire un contributo alla concentrazione/agggregazione o maggiori vantaggi economici/organizzativi alle aziende operanti nel settore della produzione primaria in Valle d'Aosta, proposte progettuali che forniscano un sostegno alla valorizzazione delle produzioni a marchio, biologiche, no OGM, ecc.)

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
h) Apertura di nuovi mercati;
i) Promozione dell'energia sostenibile mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Il progetto di investimento oltre alle finalità specifiche perseguite dall'operazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dell'impresa;
- la situazione tecnico/organizzativa antecedente alla realizzazione dell'investimento;
- la proposta di sviluppo imprenditoriale con il piano degli investimenti e finalità perseguite;
- adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari per l'effettuazione dell'investimento e l'assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- quadro economico semplificato attestante la sostenibilità economica degli investimenti proposti ad aiuto e la loro congruità;
- un'analisi vertente sulla possibile interazione della proposta di sviluppo imprenditoriale prevista con l'adesione a sistemi di cooperazione con i produttori o tra produttori e trasformatori o tra l'impresa e reti di filiera e/o commercializzazione a livello locale;
- giustifiche tecnico/contabili/motivazionali dei punteggi autoassegnati;
- attestazione del possesso, laddove pertinente, dei beni strumentali oggetto dell'attività aziendale o impegno ad integrarli in sede di inoltro della domanda di pagamento;
- il cronoprogramma di realizzazione del progetto di investimento individuando le date presunte di inizio e fine.

7.2.2. Attestazione del possesso dei beni

Nel caso di interventi edili che comportano la nuova costruzione di manufatti o singoli beni strumentali non pertinenziali alla struttura principale, è necessario attestare il possesso dei beni mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'attestazione del diritto reale entro la data stabilita per l'avvio dei lavori. Nel caso di comunione legale col coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda.

Per interventi diversi dalla nuova costruzione, nonché per le opere edili proposte su beni e strutture di terzi date in affitto, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione a eseguire i lavori da parte del proprietario o comproprietario referente. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

Nel rispetto dei vincoli stabiliti i titoli d'uso di cui al presente paragrafo, al momento della presentazione della domanda, possono avere scadenza anteriore a quella prevista purché rinnovati fino al raggiungimento della durata dei vincoli medesimi.

7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'impresa. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
- sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta;
- la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima del 20% di energia termica;
- la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
- la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
- gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

7.3.2. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni

Gli investimenti che riguardano l'acquisto di terreni agricoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto (ad es. area sedime del manufatto, dell'impianto, ecc.);
- con spesa ammessa in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto d'aiuto al netto delle spese tecniche e costo acquisto terreni;
- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità in linea retta o collaterale entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, tramite attestazione da parte di un organismo debitamente autorizzato o di un tecnico qualificato indipendente dal consulente che ha redatto il progetto di investimento. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato;
- l'acquisto preveda l'ottenimento della piena proprietà del fondo.

7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati

Gli interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità entro il 2 grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- non esistano in ambito d'impresa strutture già idonee alle esigenze di trasformazione e commercializzazione;
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, tramite attestazione da parte di un organismo debitamente autorizzato o di un tecnico qualificato indipendente dal consulente che ha redatto il progetto di investimento. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato non superi l'80% del valore complessivo del progetto d'investimento;
- l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- sia attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale;
- Il manufatto abbia destinazione urbanistica pertinente con l'attività di trasformazione prevista, o sia sottoscritto impegno a ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento mediante specifico titolo edilizio;
- vi sia un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione;
- l'acquisto preveda l'ottenimento della piena proprietà del fabbricato.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente.

Beneficiario	Percentuale aiuto in conto capitale
PMI	50%

Il tetto di spesa ammessa, determinato secondo le modalità indicate, non può superare l'importo di **1.000.000,00 euro nella presente programmazione finanziaria**.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento. Nel caso di investimenti plurimi il tetto di spesa sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115. Nei limiti di tale possibilità rientrano gli aiuti integrativi (Equivalente Sovvenzione Lorda) erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato ai sensi delle disposizioni portanti applicazione della LR 17/2016 e successive mod. ed int.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

Aliquote massime di riferimento previste dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115:

Investimenti in immobilizzazioni materiali	Aliquota massima di riferimento 65%
--	--

Nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto cumulabili con la SRD13, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare le singole voci di spesa per

le quali il soggetto intende attivare tale combinazione e dovrà dichiarare l'entità del contributo a cui si intende rinunciare con il presente bando per effetto della combinazione con le altre fonti di aiuto. In tali casi il contributo massimo concedibile per singola voce di spesa coincide con quanto richiesto in domanda di sostegno al netto della quota a cui dichiara di rinunciare per il ricorso ad altre fonti di aiuto. Qualora l'azienda in sede di compilazione della domanda di sostegno non dichiari le voci di spesa per le quali intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali o non indichi l'entità del contributo a cui intende rinunciare, il contributo massimo concedibile coincide con quanto richiesto in domanda di aiuto.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportante i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi. A parità di punteggio avranno priorità l'appartenenza del titolare della domanda al genere femminile e, in subordine, la minore età del richiedente. Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alla data di presentazione;
5. i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza;
6. I criteri di selezione PSA, PSB, PSC e PSE per poter essere attribuiti, devono essere oggetto di specifica e motivata richiesta nel progetto d'investimento.

Le tipologie di priorità di selezione, con punteggio opportunamente pesato rispetto alle valutazioni effettuate dal comitato di sorveglianza, sono declinate come segue:

Criterio PSA con scelta esclusiva

I criteri legati alle finalità specifiche degli investimenti sono così di seguito declinati:

PS A – Finalità specifiche degli investimenti	Punti
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;	20

- apertura di nuovi mercati mediante diversificazione produttiva all'interno dell'impresa;	16
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione; oppure - promozione dell'energia sostenibile mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi;	12
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; oppure - adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;	8
- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale; oppure - miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità; oppure - conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;	4

Criteri di assegnazione:

Il punteggio è attribuito agli aderenti in base alla finalità specifica dell'investimento prevalente in termini di costo e con finalità pertinente a seguito di valutazione in commissione tecnica.

Nello specifico il punteggio inerente il miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere può essere attribuito, a titolo di esempio e laddove prevalente in termini di costo, ad operazioni di investimento che siano in grado di fornire un contributo alla concentrazione/aggregazione o maggiori vantaggi economici/ organizzativi alle aziende operanti nel settore della produzione primaria in Valle d'Aosta, proposte progettuali che forniscono un sostegno alla valorizzazione delle produzioni a marchio, biologiche, no OGM, ecc.

Criterio PSB con scelta esclusiva

Il principio di selezione legato ai comparti produttivi è declinato nei seguenti criteri:

PS B - Comparti produttivi	Punti
- aziende che operano nel settore lattiero-caseario vitivinicolo, frutticolo	10

- aziende che operano nel settore orticolo e delle piante officinali	6
- aziende che operano nel settore della carne	4
- altri settori	0

Criterio di assegnazione:

Per l'assegnazione del punteggio si fa riferimento al settore produttivo prevalente in termini di entità dei prodotti trasformati.

Criterio PSC con scelta esclusiva

Le caratteristiche del soggetto richiedente e/o impresa sono declinate come di seguito:

PS C Caratteristiche del soggetto richiedente (scelta esclusiva)	Punti
- impresa la cui produzione è rappresentata per più del 50 % da prodotti Regione VDA di qualità (DOP, IGP e PAT)	30
- impresa la cui produzione è rappresentata tra il 20% ed il 50% da prodotti Regione VDA di qualità (DOP, IGP e PAT)	18
- Altre imprese	0

Modalità di valutazione:

Al fine di determinare le percentuali di materia prima destinata a produzioni di qualità è presa in considerazione la quantità di materia prima espressa in peso. Eventuali casi particolari per i quali tale metodologia non è applicabile saranno valutati in sede di commissione tecnica.

Criterio PSD con scelta multipla

I criteri legati alla localizzazione territoriale degli insediamenti sono così di seguito declinati:

PSD1 - in area di pregio ambientale	Punti
- Interventi in aree Natura 2000 e aree di specifico interesse naturalistico e/o paesaggistico (artt. 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP)	2
- altra area	0

PSD2 - in area interna	Punti
- Bassa Valle o Grand-Paradis	4

- Mont Cervin	3
- Altra area	0

PSD3 - in area classificata	Punti
- Investimenti in aree ARPM	4
- Investimenti in aree ARM e fascia collinare del comune di Aosta	3
- Altra area	0

Criterio di assegnazione:

Ai fini dell'individuazione del territorio è considerato il luogo sul quale è realizzato totalmente o prevalentemente l'investimento, in riferimento alla collocazione geografica dei beni strumentali di trasformazione e commercializzazione dell'impresa.

Criterio PSE con scelta esclusiva

Le caratteristiche del progetto sono declinate come di seguito:

PS E Caratteristiche del progetto	Punti
- Investimenti con ricaduta positiva su un numero di aziende di produzione primaria operanti sul territorio regionale della Valle d'Aosta maggiore di 50	30
- Investimenti con ricaduta positiva su un numero di aziende di produzione primaria operanti sul territorio regionale della Valle d'Aosta maggiore di 10 ed inferiore a 50	18
- Investimenti con ricaduta positiva su un numero di aziende di produzione primaria operanti sul territorio nazionale maggiore di 50	9
- Altri investimenti	0

L'autovalutazione di tale criterio dovrà essere attestata producendo copia del registro conferitori/venditori o alternativa autocertificazione (controllata in istruttoria) in merito al soddisfacimento del criterio.

11. Domanda di sostegno

11.1. Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dal **19 gennaio 2026** fino alle ore 23.59 del **30 aprile 2026**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

11.2. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

E' obbligatorio costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e

persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La domanda deve essere completa della documentazione prevista nell'allegato I punti 1.1 e 1.2 in base alle disposizioni specifiche di ricevibilità di cui al successivo punto 13.1.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

Istruttoria della domanda di sostegno (per le parti non previste sul bando verranno predisposte disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'autorità di gestione).

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria laddove previsto;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:

- il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
- il supervisore dell'istruttoria laddove individuato;
- i tecnici istruttori delle istanze;
- eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
- il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- valutazione dei progetti di investimento;
- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati e la loro congruità;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione delle varianti;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno 3 soggetti compreso il presidente.

13. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario;

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

La documentazione **generale essenziale** per la presentazione della domanda, di cui al punto 1.1 dell'allegato I, deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno (allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN), in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione **specificata**, di cui al punto 1.2 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'applicazione delle norme sull'esclusione totale o parziale.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 16 della legge Regionale 19/2007.

13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente punto 9.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti e che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria in quanto **complete con la documentazione essenziale** alla ricevibilità.

13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in graduatoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In fase di istruttoria di ammissibilità non sono assentibili modifiche sulle tipologie di intervento richiesto ma solo revisioni per adeguarne la congruità non comportanti incremento dell'aiuto richiesto.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente. La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni.

13.4. Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.
- c) le domande non ricevibili o escluse;

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per dodici mesi dalla data di sua approvazione. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto dei termini di rendicontazione finanziaria.

La concessione dell'aiuto può essere effettuata contestualmente a tale atto di approvazione o disgiunto nei casi di necessario completamento definitivo delle istruttorie.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

13.5. Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che necessitano di documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: progetto cantierabile, titoli edilizi urbanistici, pareri, nullaosta, titolo di possesso, ecc.), il beneficiario deve ottenere il rilascio di tali atti precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento.

Nel caso di mancato ottenimento e completamento della domanda con quanto sopra stabilito il beneficiario incorre nei casi di decadenza totale o parziale disciplinati da successivo specifico atto.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di inizio

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, il piano di investimento deve essere **avviato entro 120 giorni** dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo sulla base di quanto segue:

- nel caso di intervento prevalente soggetto a permesso a costruire sulla base della dichiarazione di "inizio lavori";
- nel caso di investimento prevalente soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della data di presentazione;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera sulla base di dichiarazione da parte del beneficiario, comprovata da documentazione fotografica georeferenziata e/o bolle consegna materiali, stipula contratti di fornitura, fatture, ecc.;
- nel caso di prevalente acquisto di macchinari, attrezzature o investimenti immateriali sulla base di bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura;
- nel caso di investimenti prevalenti in acquisto di beni immobili sulla base della data di stipula del rogito;

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non oggetto di domanda d'aiuto nel presente bando e pertanto l'avvio dei lavori, riguardante titoli abilitativi edilizi, risulta con data antecedente la presentazione della domanda, i beneficiari devono chiedere un accertamento in situ da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non completamento o realizzazione dell'operazione oggetto di richiesta di finanziamento.

I richiedenti possono a proprio rischio avviare l'operazione ma non materialmente completarla o pienamente realizzarla anche prima dell'inoltro della domanda di sostegno. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata e saranno comunque ammissibili **le esclusive spese sostenute e quietanzate in data successiva al rilascio della domanda di sostegno** fatta eccezione per le spese propedeutiche.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.2. Termine di rendicontazione a saldo

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati **entro 24 mesi** dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuare la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo **massimo di 12 mesi**. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese che **non possono essere differiti oltre il 30 giugno 2029**.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La ritardata presentazione della richiesta comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

15. Varianti agli investimenti concessi

15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti di cui ai punti c) e d) possono comportare la variazione del quadro economico limitatamente all'interno delle singole voci di spesa (punto 6.1). Le eventuali riduzioni di costo costituiscono economia di spesa.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento e se trattasi di minor rendicontazione motivata e non dovuta alla mancata realizzazione di parte degli investimenti che possono pregiudicare il perseguimento delle finalità previste.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento ed all'inserimento sul medesimo portale informatico della domanda di pagamento a saldo. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione elencata al punto 3 dell'allegato I. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- e) sia compatibile con i termini stabiliti per la rendicontazione finale della programmazione CSR 2023/27;

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno. I lotti di pagamento avverranno al massimo con cadenza mensile riferita all'anno solare.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN, in fase di rendicontazione a saldo, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda di pagamento, di cui al punto 2.2 dell'allegato I, deve essere allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN, in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione. La documentazione specifica, di cui al punto 2.3 e 2.4 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo

disposta dalla LR 19/2007.

In caso di mancato completamento nel termine stabilito o dalla successiva proroga autorizzata la domanda di acconto verrà considerata decaduta e il beneficiario dovrà procedere al suo ritiro sul portale informatico SIAN, nei casi di domanda di pagamento a saldo, tale mancato completamento comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Domande_di_pagamento/default_i.aspx

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

17.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;
- e) Nell'ipotesi di pagamenti effettuati tramite assegni circolari per l'acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni) l'atto di vendita dovrà riportare il codice CUP e il codice seriale di ogni singolo assegno circolare o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

I giustificativi di spesa devono essere debitamente pagati attraverso i conti correnti dedicati.

Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € 100,00, IVA esclusa.

Nei casi in cui l'aiuto è ammesso ed erogabile sulla base di **costi standard (spese generali)**, il beneficiario non deve allegare alla domanda di pagamento i giustificativi di spesa e di pagamento relativi all'investimento finanziato ma i costi ammissibili devono essere attestati sulla base delle **prestazioni dichiarate, certificate** sul relativo foglio di calcolo e da **documentazione tecnico/progettuale probante** (rispetto prestazioni professionali conteggiate), a firma del libero professionista incaricato.

L'ammissibilità di una spesa sulla base dell'applicazione di costi semplificati non esula il beneficiario dal rispetto delle norme fiscali vigenti.

17.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa

dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di acquisto tramite finanziamento da parte di una finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia liquidato direttamente dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito, mediante addebito sul conto corrente dedicato all'operazione;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale, ex art. 46 D.lgs. 385/93, viene istituito sul bene oggetto del prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/27 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

18.1. Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento.

18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) sia stata effettuata una corretta aggiudicazione dei lavori edili (punto 6.3 del bando);
- b) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (entro 120 giorni dalla data di concessione);
- c) l'operazione sia realizzata conformemente a quanto definito con atto di concessione fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite;
- d) sia inoltrata la documentazione eventualmente prescritta in sostegno e di perfezionamento, laddove necessaria;
- e) il beneficiario non sia sottoposto ad Ordine di Recupero Pendente (rispetto dell'Impegno Deggendorf;
- f) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata;

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) sia stata rilasciata sul portale informatico S.I.A.N. entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione e rendicontazione dell'investimento o dalle eventuali proroghe concesse;
- b) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'impresa;
- c) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento, al fine delle verifiche necessarie, ai criteri subordinati all'attestazione di requisiti a saldo o, in caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c);
- d) siano attestate correttamente le prestazioni professionali richieste dall'operazione ed utili all'applicazione del costo semplificato inerente le spese generali;
- e) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.) e siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.). Nel caso

- di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti richiesti;
- f) i locali devono essere funzionali all’attività finanziata mediante l’installazione di macchine ed attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell’attività a cui l’intervento è finalizzato;
 - g) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 80.000 euro;
 - h) sia verificata l'assenza di sovra compensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno.
 - i) l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime per una quota maggiore del 50%, acquistate/conferite da soggetti terzi. Prevalenza basata in termini quantitativi in caso di imprese operanti con un solo comparto e in termini di valore per le altre;
 - j) la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una quota maggiore del 50%, dai produttori agricoli singoli o associati operanti all’interno del territorio regionale della Valle d’Aosta o nazionale. Prevalenza basata in termini quantitativi in caso di imprese operanti con un solo comparto e in termini di valore per le altre;
 - k) sia garantito che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20% e che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l’esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti all’interno del territorio regionale della Valle d’Aosta;
 - l) siano rispettati gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all’art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II.

È fondamentale porre molta attenzione nella determinazione dell’importo richiesto a pagamento in quanto, nel caso in cui l’aiuto ammesso a pagamento, a seguito dell’istruttoria, risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 del reg. (UE) 809/2014 o successive m.e.i., pari alla riduzione effettuata, fatta salva la possibilità di attestare la non responsabilità del beneficiario per il maggior aiuto richiesto.

18.3. Erogazione dell’anticipo e fideiussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all’accensione di idonea garanzia fideiussoria, l’erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell’anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell’importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute per l’intervento ammesso supera l’importo dell’anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.4. Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto

L'importo dell'acconto si determina in base alle risultanze contabili dell'istruttoria riferita al quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa, la rendicontazione contabile o le modalità di determinazione della ragionevolezza della spesa ed i giustificativi di pagamento e di spesa.

18.5. Erogazione del saldo

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo delle eventuali proroghe.

Il rilascio, sul portale informatico SIAN, delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite da successivo apposito atto.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento con decurtazione delle spese ritenute non più congrue o non più ammissibili in riferimento all'applicazione di percentuali massime (Es. 10% per acquisto terreni, rideterminazione spese generali, ecc.).

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati. Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle imprese interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

19.1. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi e/o esigenze strutturali dell'impresa, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.2. Controlli in loco

Sono previsti nell'art. 4 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e nel caso di applicazione di costi semplificati che le necessità di prestazioni professionali dell'operazione realizzata siano conformi a quelli conteggiati.

19.3. Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

Il controllo degli investimenti ammessi a costo semplificato deve vertere sulla presenza della documentazione di certificazione delle prestazioni professionali ammesse ad aiuto.

19.4. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli impegni essenziali ed accessori;
- b) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione specifica essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;

20.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza delle condizioni di ammissibilità in sede di domanda di pagamento;
- mancata presentazione, laddove necessaria, della documentazione di perfezionamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è già stato comunicato di essere soggetto di controllo in situ.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori e hanno durata pari a:

- 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per investimenti riguardanti i beni mobili ed attrezzature;
- 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per gli interventi relativi a beni immobili ed opere edili;

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) divieto di cessazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo. Nello specifico le aziende sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA con codice ATECO compatibile con attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - mantenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della camera di commercio. Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.
- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato;

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 180 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- b) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni mobili ed immobili o di quanto altro finanziato;
- c) la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una quota maggiore al 50%, dai produttori agricoli, singoli o associati, operanti all'interno del territorio della regione Valle d'Aosta o nazionale;

- d) gli interventi di trasformazione e commercializzazione devono riguardare più del 50% di materia prima proveniente da terzi o da soci conferitori;
- e) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- f) presentare la documentazione richiesta dal controllore nella fase di mantenimento dei vincoli;
- g) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20% e che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

27. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di gestione, attualmente in fase di approvazione.

Allegato I - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. La domanda di aiuto compilata e rilasciata sulla piattaforma SIAN deve contenere quanto segue:

1.1. Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda che deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione

La domanda deve contenere:

- a) il modello dichiarazioni ed eventuali deleghe;

- b) il progetto d'investimento debitamente compilato in ogni campo e sottoscritto dal richiedente e dal libero professionista incaricato iscritto ad ordine professionale;
- c) quadro economico M riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo, indicazione della necessità o meno di autorizzazioni edilizie e le spese generali connesse. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato;
- d) foglio di calcolo semplificato opportunamente compilato e riportante le prestazioni professionali richieste dall'operazione, per le quali si intende accedere ad aiuto.

1.2. Documentazione specifica per voce di spesa

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva in riferimento alla tipologia d'intervento previsto ed indispensabile alla chiusura dell'istruttoria che se mancante dovrà essere completata nei termini stabiliti:

A. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche:

- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto riportante nel dettaglio il dimensionamento dei vari locali in funzione delle esigenze aziendali tenuto conto dei quantitativi di materia prima lavorata, delle necessità di stoccaggio, delle aree di manovra, dello spazio necessario per il posizionamento di attrezzature e macchinari specifici di lavorazione e trasformazione, ecc.;
- elaborati progettuali;
- permesso di costruire e attestazione del possesso dei beni oggetto d'intervento od impegno ad ottenerli precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
- computo metrico estimativo, a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del prezziario di riferimento completo di eventuali analisi di stima;
- autorizzazioni/deleghe/verbali di assemblea/copia di deliberazioni inerenti l'autorizzazione ad effettuare l'operazione e all'affidamento degli incarichi tecnici;
- documentazione fotografica georeferenziata della situazione ante intervento datata non oltre trenta giorni precedenti all'inoltro della domanda;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza e raffrontabili tra loro, come individuato al successivo allegato III per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;
- copia autorizzazione sanitaria o agibilità dei locali asserviti od impegno alla presentazione in sede di saldo;

integrativa per acquisto di fabbricati:

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- elaborati progettuali schematici di rilievo del bene immobile oggetto di acquisto con cartiglio dimensionale;

- documentazione fotografica;
 - attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il progetto d'investimento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (esclusi porzioni di manufatto destinate ad uso abitativo o quant'altro non funzionale e con destinazione urbanistica non pertinente all'attività di trasformazione e commercializzazione) non sia superiore al valore di mercato;
 - dichiarazione inerente al possesso dei requisiti specifici di ammissibilità di cui al punto 7.3.3;
- B. acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali, acquisto di programmi informatici, compresa la realizzazione di siti web aziendali:
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza e raffrontabili tra loro, come individuato al successivo allegato III;
 - dépliant illustrativi e schede tecniche;
 - relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più basso;
 - nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare e relativa analisi in merito alla ragionevolezza del costo preventivato;
- C. Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi:
- documentazione attestante il possesso dei beni asserviti dall'installazione;
 - preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza e raffrontabili tra loro, come individuato al successivo allegato III;
 - relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
 - eventuale computo metrico estimativo inerente opere non ricomprese nei preventivi, a firma di tecnico abilitato, con eventuali analisi di stima;
 - elaborati progettuali e/o schemi grafici della fornitura;
 - relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata attestante i requisiti di ammissibilità stabiliti dal punto 7.3.1;

D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto:

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- planimetria/e in formato PDF su base catastale, in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione dei mappali interessati dall'acquisto e connessi ai costi ammissibili.
- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il progetto d'investimento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto dei terreni (strettamente connessi all'investimento) non sia superiore al valore di mercato;
- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.3.2;

2. Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda di pagamento rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

2.1. Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2. Documentazione generale, essenziale per la ricevibilità e comune alle varie tipologie di costo ammissibile, che deve essere obbligatoriamente inserita sul portale informatico in sede di rilascio della domanda di pagamento, a pena di non ricevibilità:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF e firmato dal beneficiario e libero professionista, riferibili alla contabilità finale o alla fornitura di beni. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito. Lo schema riepilogativo può essere individuato in apposito applicativo di calcolo informatico laddove predisposto;
- fatture e giustificativi di quietanza riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere inserita sul portale SIAN con imputazione alla specifica voce di spesa ammessa in singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento.

2.3. Documentazione da allegare specifica per tipologia di intervento:

A. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche:

- documentazione inerente alla modalità di aggiudicazione delle opere edili nel caso di spesa ammissibile superiore a 250.000 €:
 - ✓ copia di minimo tre offerte ottenute sul computo metrico estimativo rispondente alla spesa ammessa;
 - ✓ attestazione di ricezione delle offerte sulla PEC dell'impresa o del libero professionista incaricato;
 - ✓ relazione sulle modalità di selezione delle ditte;
 - ✓ per le cooperative, consorzi e società: verbali firmati dal legale rappresentante/presidente riportante gli esiti in dettaglio della procedura di affidamento effettuata.
- contabilità dei lavori (libretto misure e registro di contabilità) a firma di tecnico abilitato, redatta mediante l'applicazione dei prezzi di aggiudicazione, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.) laddove oggetto di aggiudicazione e rendicontazione specifica;
- titoli abilitativi ed allegati elaborati progettuali (SCIA, varianti, autorizzazioni, ecc.);
- attestazione data di avvio dell'intervento entro il termine stabilito;
- documentazione fotografica;
- eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.

Per acquisto di fabbricati rurali:

- copia atto notarile d'acquisto;

a saldo:

- contabilità finale dei lavori in uniformità a quanto sopra stabilito;
- certificato di agibilità/abitabilità o titolo equipollente (certificato di regolare esecuzione da parte del D.L., autorizzazione sanitaria) dei locali ammessi a finanziamento o asserviti all'attrezzatura/impianti;

B. acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali, acquisto di programmi informatici, compresa la realizzazione di siti web aziendali:

- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- eventuale documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
- eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
- computo metrico consuntivo inerente le opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;
- relazione in merito alla eventuale variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
- certificato di regolare effettuazione della fornitura ed indicazione del dominio del sito aziendale (Es. per siti web);
- agibilità o autorizzazione sanitaria dei locali oggetto dell'installazione delle forniture;
- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;

C. Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi:

- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- elaborati progettuali e/o schemi grafici a consuntivo;
- eventuali pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
- computo metrico consuntivo inerente le opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;
- relazione in merito alla eventuale variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;

D. acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell'investimento proposto:

- copia atto notarile d'acquisto;

E. spese generali collegate ai costi di cui sopra:

- dichiarazione di conferma del foglio di calcolo iniziale o nuovo elaborato a consuntivo riportante le prestazioni professionali effettuate;

2.4. Documentazione trasversale agli interventi:

- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
- eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità;
- attestazione di avvenuto rispetto, laddove previsto, degli obblighi di pubblicità (foto poster in azienda e pubblicità su sito web aziendale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal CSR 2023-2027.

3. Documentazione da allegare alla domanda di variante rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

- relazione tecnica a firma del libero professionista incaricato che attesti quanto segue:
 - Il mantenimento delle finalità originarie dell'investimento aziendale;
 - Il rispetto delle condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
 - Non vi sia una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - la variante non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa e la variante;
- attestazione della ragionevolezza di eventuali nuovi costi proposti in variante (tre preventivi da richiedersi sul portale SIAN, modello di scelta, computi metrici, elaborati progettuali, ecc.)

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, oltre a quanto sopra occorre allegare:

- relazione attestante che il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- impegno del subentrante a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione del dimensionamento dell'impresa proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria di ammissibilità. I casi non rientranti nelle casistiche analizzate, o i casi particolari pur rientranti nelle casistiche sotto indicate, saranno valutati in fase di istruttoria dalla commissione tecnica tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

A. Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche.

La congruità viene determinata sulla base della relazione tecnica di progetto, allegata alla domanda di sostegno, che dovrà correlare nel dettaglio il dimensionamento dei vari locali in funzione delle esigenze dell'impresa tenuto conto dei quantitativi di materia prima lavorata, delle necessità di stoccaggio, delle aree di manovra, dello spazio necessario per il posizionamento di attrezzature e macchinari specifici di lavorazione e trasformazione, ecc.

Per la congruità vanno soddisfatti questi ulteriori parametri dimensionali minimi:

Realizzazione di nuovi complessi per trasformazione e commercializzazione	Entità del prodotto minimo trasformato per anno
vinicola	400 q
lattiero-casearia	5.000 q
ortofrutticola	1.000 q
piccoli frutti	80 q
erbe officinali	500 q
carne ⁽¹⁾	100 q

⁽¹⁾ Nel caso di macellazione di animali vivi, il peso da considerare è quello relativo alla carcassa (animale macellato, scuoiato e privato delle viscere).

B. Acquisto di beni immobili

L'immobile proposto all'acquisto risulta essere congruo e adeguato alle necessità dell'impresa, laddove siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.2 per i terreni e punto 7.3.3 per i fabbricati nonché i parametri di congruità di cui al punto A) precedente.

L'acquisto fabbricati si ritiene congruo limitatamente a interi complessi o singoli annessi al servizio di strutture di trasformazione e commercializzazione. Per entrambi i casi la superficie netta del corpo

di fabbrica deve essere giustificata, nel progetto d'investimento, dalle esigenze dell'impresa per una quota maggiore del 50%. Non sono congrue porzioni di manufatto destinate ad uso abitativo o quant'altro non funzionale e con destinazione urbanistica non pertinente all'attività di trasformazione e commercializzazione.

C. Acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali, programmi informatici, compresa la realizzazione di siti web aziendali

La verifica della congruità (impianti ed attrezzatura) viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella del punto A) precedente e relativa relazione tecnica motivazionale.

Non sono ritenute congrue al fine dell'ammissibilità ad agevolazione dotazioni di importo inferiore a 500 euro.

D. Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi

La congruità viene soddisfatta laddove siano rispettati i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.1 nonché i parametri di congruità di cui al punto A) precedente.

L'impianto fotovoltaico in rete deve essere collegato al contatore dell'impresa. Il contatore deve essere distinto rispetto a quello asservito ad altri usi non pertinenti con l'attività di trasformazione e commercializzazione.

Allegato III - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati sullo specifico quadro economico e sul portale informatico SIAN in maniera separata tra gli oneri per gli investimenti e quelli per spese generali.

L'importo così come individuato dalle disposizioni seguenti costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo, fatta salva l'applicazione del massimale di spesa di cui al punto 9 del bando.

L'aggiudicazione degli interventi edili deve rispettare quanto disciplinato al precedente punto 6.3 del bando.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

1. Costi per opere

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezziari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento

al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo. La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per “OPERE COMPIUTE” ogni onere compreso con l’eventuale aggiunta delle maggiorazioni previste dal prezzario. Gli imprevisti, da rendicontare e giustificare contabilmente in sede di domanda di pagamento, sono ammissibili nel limite del 5%.

2. Acquisti e messa in opera di attrezzature, arredi, macchinari, impianti fissi e/o mobili

Nel caso di acquisto di ed attrezzature, arredi e/o impianti al fine di consentire la valutazione della ragionevolezza della spesa, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi**.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione motivazionale basata sui seguenti punti:

- a) analisi costi/benefici;
- b) qualità ambientali;
- c) costi operativi e di manutenzione;
- d) redditività;
- e) assistenza tecnica ai clienti e o date di consegna.

I preventivi devono essere richiesti **tramite piattaforma informatica SIAN** come da istruzioni sul sito regionale (link https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2022-27/Bandi_aperti).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec dell’azienda e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare un solo preventivo, con ragionevolezza attestata da allegata relazione da parte di tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all’impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l’acquisto di attrezzature, macchinari o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l’acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

3. Acquisto di beni immobili

3.1 Acquisto terreni

La spesa ammissibile inerente all’acquisto di terreni, strettamente connessi alla realizzazione dell’investimento, si determina in base all’importo contrattuale qualora minore al valore di mercato del bene riportato sulla perizia asseverata redatta dal libero professionista incaricato.

Tale valore potrà essere ritenuto ammissibile nel limite del 10% dell'importo ammesso per la domanda di aiuto.

3.2 Acquisto fabbricati

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale qualora minore al valore di mercato del bene riportato sulla perizia redatta dal libero professionista incaricato e minore dall'applicazione di un massimale a mq lordo di € **950,00**. (valore medio desumibile dalle quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare).

Il valore e costi pro-quota per eventuali corpi di fabbrica ad uso abitativo devono essere quantificati ed esclusi dalla richiesta d'aiuto.

4. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto e delle prestazioni professionali necessarie.

Al fine della determinazione degli importi massimi si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione - interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 - Aggiornamento 2025" consultabili al seguente link: web: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26923>

Tale tabella di conteggio delle spese generali é anche a disposizione dei beneficiari sul sito istituzionale della regione pagina agricoltura/CSR 2023/27/bandi aperti. Si sottolinea che quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

In sede di pagamento a saldo le spese generali per l'operazione sono rideterminate in funzione della spesa rendicontata e delle prestazioni professionali effettivamente effettuate.

Normativa europea

i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 5 presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Ulteriore normativa europea a carattere generale:

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Regolamento delegato 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006.

Normativa nazionale

- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C (2024) 8662 dell'11 dicembre 2024;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D. lgs 7 marzo 2005. n. 82 -. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 - “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D. lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- D.P.C.M. 22-7-2011 n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

- D. lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano culturale aziendale.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 Attuazione delle misure nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- D.lgs 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023, nonché integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;
- D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n.0525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
- Decreto MASAF del 06 ottobre 2023 n.0550630 Approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.
- Decreto MASAF del 26 febbraio 2024 n.0093348 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore

- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA “Legge 18 giugno 2009, n. 69”.
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia.

- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.

Normativa regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI nella seduta del 20 novembre 2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”.
- Deliberazione della Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”.
- Provvedimento dirigenziale n. 7112 del 22/11/2023, recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 “gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “agricoltura biologica” del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”.